



COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

AVVISO PUBBLICO – VERSIONE AGGIORNATA PER L'ANNUALITÀ 2022
Contributi a fondo perduto
a favore delle attività economiche commerciali e artigianali
operanti nel Comune di APECCHIO
per spese di gestione, spese di investimento, sostegno a nuove imprese.

Ripubblicazione riferita all'annualità 2022 ai sensi della Determinazione del
Responsabile del Settore Amministrativo n. 387 del 27.11.2025

Il presente avviso viene ripubblicato esclusivamente ai fini della definizione della scadenza per la presentazione delle domande relative all'annualità 2022, come previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'avviso approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 15.10.2021.

Restano integralmente confermati i contenuti, i criteri, i requisiti soggettivi e oggettivi, nonché le modalità di valutazione e concessione dei contributi previsti dall'originario avviso del 2021, che qui si intendono integralmente richiamati.

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di

accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 15.10.2021 del Comune di Apecchio che ha approvato il presente Avviso pubblico;

Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato nonché allo scopo di concorrere al sostegno di iniziative volte a piccoli investimenti ed all’avvio di nuove attività.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso, di cui al DPCM sopra citato è pari a:

€ 34.818,00, a valere sulla quota dell'annualità 2020.

€ 23.212,00, a valere sulla quota dell'annualità 2021.

€ 23.212,00, a valere sulla quota dell'annualità 2022.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005¹ - che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'Albo delle imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di APECCHIO ovvero intraprendono nuove attività economiche nel territorio comunale;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultano attive al momento della presentazione della domanda;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- ne faranno richiesta e soddisfano le condizioni di cui al presente bando.

2. Il presente avviso NON è rivolto ai liberi professionisti titolari di partita IVA.

3. Il presente avviso è rivolto agli imprenditori agricoli, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del DPCM per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

La misura economica del presente bando è da intendere quale contributo a fondo perduto per spese di gestione, spese di investimento, sostegno a nuove attività, a favore di ciascuna impresa candidata che risulterà ammessa.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

A. Per l'annualità 2020 l'intero fondo di € 34.818,00 viene destinato come segue:

intervento a. € 8.000,00 da ripartire per ciascuna attività economica, commerciale e artigianale attivata negli anni 2019 e 2020, fino ad un importo massimo di € 2.000,00 per ciascun richiedente avente diritto.

¹ ai sensi della vigente normativa: si definisce microimpresa, l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; si definisce piccola impresa, l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

intervento b. € 8.000,00 da ripartire per ciascuna attività economica, artigianale e commerciale che negli anni 2019 e 2020 abbia sostenuto spese per investimenti di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing* on line e di vendita a distanza, acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione ed il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti, acquisto di strumenti per la riduzione del rischio di contagio Covid; sono comprese le eventuali spese tecniche sostenute per la progettazione e la realizzazione dell'intervento.
È previsto un contributo fino al 50% delle spese sostenute, fino ad un contributo massimo di € 4.000,00. È inoltre prevista una soglia minima di spese per investimento effettuate nel periodo di riferimento (2019 e 2020) pari ad € 2.000,00.

intervento c. € 18.818,00 da ripartire tra tutti i richiedenti aventi diritto, a parziale copertura delle spese di gestione, in caso di:

- 1) perdita subita nel 2020 rispetto al fatturato dell'anno precedente. In questo caso, il contributo è determinato con riferimento alle perdite di fatturato subite nell'esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019, come dichiarate dal soggetto richiedente, secondo i seguenti criteri:

Perdite subite nel 2020 rispetto al fatturato dell'anno precedente in Euro (nel caso di periodi inferiori all'anno sarà adottato il criterio della proporzionalità)	Contributo massimo previsto pari al 30% del fatturato perso fino ad un massimo di:
Dal 20 al 30%	€ 500,00
Dal 31 al 40 %	€ 700,00
Dal 41 al 50 %	€ 1.000,00
Dal 51 al 60 %	€ 1.500,00
Oltre il 60 %	€ 2.000,00

- 2) ovvero di chiusura dell'attività per effetto di DPCM. In questo secondo caso, alternativo al precedente, il contributo massimo è pari ad € 500,00.

I costi di gestione per la conduzione dell'unità operativa (Unità locale) comprendono quelli per il personale, la pubblicità, le locazioni, le utenze, i servizi, la riduzione del rischio di contagio Covid negli ambienti, le assicurazioni, le manutenzioni ordinarie, le consulenze legali, amministrative e contabili, gli interessi passivi e gli oneri bancari.

B. Per l'annualità 2021 l'intero fondo di € 23.212,00 viene destinato come segue:

intervento a. € 8.000,00 da ripartire per ciascuna attività economica, commerciale e artigianale attivata o che verrà attivata nell'anno 2021, fino ad un importo massimo di € 2.000,00 per ciascun richiedente avente diritto.

intervento b. € 15.212,00 da ripartire per ciascuna attività economica, commerciale o artigianale che nell'anno 2021 abbia sostenuto o sosterrà spese per investimenti di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing* on line e di vendita a distanza, acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti, acquisto di strumenti per la riduzione del rischio di contagio Covid; sono comprese le eventuali spese tecniche sostenute per la progettazione e la realizzazione dell'intervento.
È previsto un contributo fino al 50% delle spese sostenute, fino ad un contributo massimo di € 4.000,00. È inoltre prevista una soglia minima di spese per investimento effettuate nel periodo di riferimento (2021) pari ad € 2.000,00.

C. Per l'annualità 2022 l'intero fondo di € 23.212,00 viene destinato come segue:

intervento a. € 8.000,00 da ripartire per ciascuna attività economica, commerciale e artigianale attivata o che verrà attivata nell'anno 2022, fino ad un importo massimo di € 2.000,00 per ciascun richiedente avente diritto.

intervento b. € 15.212,00 da ripartire per ciascuna attività economica, commerciale o artigianale che nell'anno 2022 sosterrà spese per investimenti di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing* on line e di vendita a distanza, acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione ed il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti, acquisto di strumenti per la riduzione del rischio di contagio Covid; sono comprese le eventuali spese tecniche sostenute per la progettazione e la realizzazione dell'intervento.
È previsto un contributo fino al 50% delle spese sostenute, fino ad un contributo massimo di € 4.000,00. È inoltre prevista una soglia minima di spese per investimento effettuate nel periodo di riferimento (2022) pari ad € 2.000,00.

ARTICOLO 7 – ADEGUAMENTI

1. Eventuali economie realizzate con riferimento ad uno degli interventi descritti all'articolo 6 potranno essere destinate, con provvedimento dell'Ente, agli altri interventi previsti per la stessa annualità o per le annualità successive.
2. Nel caso di economie residue il Comune si riserva di adottare ulteriore provvedimento per la distribuzione delle risorse fino al totale esaurimento delle somme disponibili.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.
2. Per i contributi di cui all'Articolo 6 del presente Avviso, concessi a fronte del sostenimento di spese di investimento: intervento b) annualità 2020, intervento b) annualità 2021, intervento b) annualità 2022, non è invece prevista la possibilità di cumulo con altri contributi provenienti da Misure regionali, nazionale, europee, di cui il richiedente abbia beneficiato in relazione alle medesime spese.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (comma 2 aggiornato)

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo il format Allegato A, che risulta parte integrante e sostanziale del presente avviso.
2. L'istanza deve essere inviata a mezzo pec al seguente indirizzo del Comune: comune.apecchio@emarche.it, oppure inoltrata tramite Raccomandata AR al protocollo del Comune, entro la seguente scadenza:

per l'annualità 2022: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 dicembre 2025.

3. Modalità di invio della domanda non conformi a quanto sopra descritto ne comporteranno l'esclusione.
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società.

5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo dovrà essere corredata da:

- a.** documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale o del legale rappresentante in caso di società;
- b.** attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).

6. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, potranno essere oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione Finanziaria. Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

7. Per ciascuna annualità il richiedente potrà presentare domanda per una sola tipologia di intervento. Qualora risulti inviata più di una domanda da parte dello stesso richiedente, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella/e precedentemente inviata/e.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 9 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, né sarà esclusa un'eventuale domanda richiedente più tipologie d'intervento per la stessa annualità. Il richiedente sarà tenuto a fornire i necessari chiarimenti/integrazioni su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

2. Al termine della verifica di cui sopra, il Responsabile del Procedimento provvede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.
3. Nel caso in cui le risorse disponibili per un singolo intervento siano **inferiori** a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il Responsabile del procedimento provvederà a rimodulare l'importo del singolo contributo in funzione delle istanze ammesse, in maniera proporzionale.
4. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 11 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento approva, con appositi provvedimenti, l'elenco delle domande:
 - ammissibili a contributo;
 - irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <http://www.comune.apecchio.ps.it>
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC/RACCOMANDATA dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo; tale conferma è richiesta per tutte le tipologie di intervento per ogni annualità.

Per il solo intervento c) relativo all'annualità 2020, il beneficiario dovrà inoltre produrre, entro lo stesso termine di quindici giorni, la dimostrazione delle spese di gestione sostenute durante l'esercizio 2020 per un importo almeno pari al contributo assegnato.

Per gli interventi a) e b) relativi alle annualità 2020, 2021, 2022, il Comune provvederà invece a richiedere successivamente al beneficiario, entro un congruo

termine, la documentazione idonea a dimostrare l'attivazione dell'attività economica commerciale / artigianale o le spese di investimento sostenute nel periodo di riferimento, per le quali è obbligatoria la modalità di pagamento tracciabile.

5. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e a seguito del ricevimento da parte dello stato del contributo assegnato.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PRIVACY

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

2. Il titolare del Procedimento è il Comune di APECCHIO. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune, Rag. Laura Scardacchi.

Le informazioni sul Procedimento potranno essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

comune.apecchio@provincia.ps.it

comune.apecchio@emarche.it

o telefonando al n. 0722 989004 (nei seguenti giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12,00).

3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario comunale o suo facente funzione.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

- b)** fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c)** presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d)** rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
- e)** comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f)** rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 16 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:

Comune di APECCHIO - ufficio SEGRETERIA.

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1.** L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
- 2.** Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di APECCHIO

ARTICOLO 19 – ALLEGATI

- 1.** Allegati A e B.